

REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, il 20 LUG 2004  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario Delegato



REGISTRO REGIONALE  
PERSONE GIURIDICHE  
N° D'ORDINE 2073  
DATA 01 AGO. 2004

## DELIBERAZIONE N° VII/ 18221 Seduta del 19 LUG 2004

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ALBERTO GUGLIELMO
GIAN CARLO ABELLI	CARLO LIO
ETTORE ALBERTONI	ALESSANDRO MONETA
MAURIZIO BERNARDO	FRANCO NICOLI CRISTIANI
CARLO BORSANI	DOMENICO PISANI
ROMANO COLOZZI	GIORGIO POZZI
MASSIMO CORSARO	MARIO SCOTTI
<del>GUIDO DELLA FRERA</del>	MASSIMO ZANELLO

**Massimo Buscemi**

*Con l'assistenza del Segretario* **Maurizio Sala**

*Su proposta dell'Assessore* alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

*Oggetto*

Trasformazione dell'I.P.A.B. "ORFANOTROFIO FEMMINILE CASA SERENA DAY CENTER" con sede legale nel comune di Montichiari (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.  
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle IL.PP.A.B.

*Il Dirigente*

Avv. Caterina Pizzazzo

*Il Direttore Generale*

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compone di 12 pagine  
di cui 8 pagine di allegati,  
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:

- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 28 giugno 2004 n. 17904 con la quale è stato determinato l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 27.10.2003, (prot. n. E1.2003.0168939 del 12.11.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "ORFANOTROFIO FEMMINILE CASA SERENA DAY CENTER" in Fondazione senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 25.09.2003, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

**EVIDENZIATO** che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 2 del 25.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 2 del 25.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n.1 del 27.04.2004 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione provvede a modificare lo statuto approvato in data 25.09.2003 sulla base della richiesta di integrazione e modifica avanzata dagli uffici regionali;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 09.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

**DATO ATTO** che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

**RILEVATO** che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 3 del 18.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 15.10.2003 dal Geom. Franco Daini nato a Montichiari il 02.02.1945 ed iscritto al n. 2358 dell'Albo dei Geometri della provincia di Brescia, ed asseverata in data 20.10.2003 presso il Giudice di Pace di Montichiari, successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 3 del 18.10.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

**VERIFICATA** la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

**RITENUTO** necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge





## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "ORFANOTROFIO FEMMINILE CASA SERENA DAY CENTER" avente sede legale nel Comune di Montichiari (BS);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni del 25.09.2003 e del 27.04.2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA" come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA" con sede in Montichiari (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala






## STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA"

### Titolo I - Principi generali

#### Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. La "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA", di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Montichiari (BS), via San Pietro 44
2. La Fondazione ha durata illimitata.




#### Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente all'articolo 10 della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e all'articolo 1 della L. R. Lombardia 1/2003 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia), dalle norme del presente Statuto.
2. La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

#### Articolo 3 - Finalità e settori d'intervento

1. Conformemente ai principi contenuti nella L. 328/2000 e a quanto disposto nella L. R. Lombardia 1/2003, la Fondazione partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario, nonché alla realizzazione delle attività e delle iniziative, inerenti in particolare il sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione Lombardia. La Fondazione concorre, altresì, unitamente ai soggetti del Terzo Settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione si propone di incentivare il concorso e la partecipazione di tutte le realtà che costituiscono espressione della società civile del territorio in cui la Fondazione si trova ad operare.
2. Al fine di perseguire le finalità espresse nel comma precedente, la Fondazione ha lo scopo di svolgere attività socio-assistenziale ed educativa, di supporto materiale e pure di ospitalità in favore dei minori, con particolare riferimento agli orfani e, comunque, a coloro che hanno esigenze di un supporto che si aggiunga alla famiglia, ai quali fornire, oltre alle normali prestazioni di natura educativa, servizi specifici di carattere socio-assistenziale, nonché di tipo culturale, ricreativo e di aggregazione sociale.
3. Compatibilmente con l'organizzazione interna, la Fondazione può erogare, direttamente o tramite affidamento a terzi, ulteriori servizi socio-educativi quali gestione di CAG, GREST e, in genere, altri servizi in favore dei minori.
4. La Fondazione può, inoltre, erogare, all'interno ed all'esterno della struttura, ulteriori specifici servizi in favore dei minori, dell'infanzia abbandonata, dei maltrattati in famiglia, dei disabili, sia direttamente che in collaborazione o in convenzione con enti pubblici o religiosi, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato operanti sul territorio, cooperative sociali etc.



5. Il numero degli assistiti è rapportato alla reale ricettività della struttura.
6. Le modalità di ammissione e di dimissione, nonché di erogazione di servizi agli assistiti, sono stabilite con apposito regolamento interno.
7. I residenti nel Comune di Montichiari e, in subordine nei Comuni del Distretto Socio Sanitario della Bassa Bresciana Orientale, hanno comunque la preferenza nell'accettazione. In caso di disponibilità di posti, possono essere accolti anche utenti residenti altrove.
8. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

#### Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

#### Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
  - a) accantonamenti al fondo di riserva;
  - b) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
  - c) da beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, in conformità alle norme del presente Statuto, anche a titolo di apporto da parte di membri sovventori.
3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, anche definite in specifico regolamento, idonee a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.


#### Articolo 6 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:
  - a) la riscossione delle rette a carico degli utenti e in generale dei corrispettivi a fronte delle attività svolte;
  - b) i contributi degli enti pubblici e privati;
  - c) le entrate derivanti dal proprio patrimonio;
  - d) eventuali atti di liberalità e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
  - e) ogni altra entrata non specificamente destinata all'incremento del patrimonio.

### Titolo II - Organizzazione

#### Capo I - Organi

#### Articolo 7 - Organi della Fondazione



1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente della Fondazione;
  - il Revisore dei Conti


## Capo II - L'Assemblea

### Articolo 8 - Composizione

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composta da 15 membri di diritto nonché da eventuali altri membri sovventori.
2. L'Assemblea è composta da 15 membri di diritto che devono necessariamente essere residenti in Montichiari od ivi avere la sede principale dei propri affari e interessi.
3. I membri di diritto vengono nominati, alla scadenza di ogni mandato quadriennale, nel seguente modo:
  - 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Comunale di Montichiari, rispettivamente quattro dalla maggioranza e due dalla minoranza, scelti tra personalità che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini sociali ed istituzionali della Fondazione;
  - 1 (1) membro nominato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Montichiari;
  - 2 (2) membri nominati, di concerto tra loro, dalla Parrocchia di S. Maria Assunta e dalla Parrocchia Maria Immacolata di Montichiari;
  - 1 (un) membro nominato dalle famiglie degli utenti della Fondazione;
  - 1 (un) membro nominato dalla ASL di Brescia;
  - 1 (un) membro nominato dalla San Vincenzo zonale o di Brescia;
  - 3 (tre) membri nominati dal Forum del Terzo Settore zonale o di Brescia.
4. I membri sovventori possono essere nominati dai 15 membri di diritto, con voto palese di almeno 11 membri su 15, tra le persone fisiche, od i delegati di persone giuridiche, che si impegnano ad apportare alla Fondazione Casa Serena un contributo economico e/o operativo giudicato significativo per il supporto dell'attività generale della Fondazione o di specifici progetti di intervento della Fondazione.
5. Nella delibera di nomina di ciascun membro sovventore dovrà essere specificata la durata di detta carica.
6. Ogni membro eletto non rappresenta i soggetti esterni che l'hanno designato o candidato, né agisce sotto vincolo di mandato.

### Articolo 9 – Competenze

1. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
  - a) approva o Statuto e le relative modifiche;
  - b) approva i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche;
  - c) approva il bilancio preventivo annuale;
  - d) approva il bilancio consuntivo annuale, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
  - e) definisce gli irizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
  - f) nomina e revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione; delibera la sospensione e la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché esercita nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
  - g) nomina il Revisore dei Conti, ne delibera la decadenza nei casi previsti dal presente Statuto, nonché esercita nei suoi confronti le eventuali azioni di responsabilità;



- h) delibera gli eventuali compensi del Presidente, del Vice Presidente, degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso del Revisore dei Conti;
- i) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
- l) delibera in ordine alle eventuali fusioni o trasformazioni;
- m) nomina, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 8, gli eventuali membri sovventori.

#### Articolo 10 – Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l'articolo 12 comma 4.
2. L'Assemblea dura in carica quattro anni. Si riunisce, di regola, almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno 1/4 dei membri o il Revisore dei Conti;
3. Gli avvisi di convocazioni, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati, con strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea ed al Revisore dei Conti.
4. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dal vice Presidente.
5. Per la valida costituzione delle adunanze dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
7. Salvo quanto previsto dai commi successivi, l'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni di cui all'articolo 9, lettere a), b), d), e), f), g), l) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, l'Assemblea è convocata in altra seduta, da tenersi non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri in carica.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo membro dell'Assemblea, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.


#### Capo III – Presidente della Fondazione

##### Articolo 11 – Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti nella prima seduta e resta in carica sino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha eletto.
2. Egli può essere rieletto alla carica una sola volta.

##### Articolo 12 – Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi; promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei



regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione; sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività della Fondazione.

2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi del presente Statuto. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

#### Capo IV – Consiglio di Amministrazione

##### Articolo 13 – Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri scelti tra i componenti dell'Assemblea.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

3. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dal vice Presidente possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

5. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il vice presidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

##### Articolo 14 – Ineleggibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, i parenti fino al terzo grado incluso dei medesimi;


b) i membri del Consiglio Comunale, gli Assessori ed il Sindaco del Comune in cui ha sede legale la Fondazione;

c) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Fondazione;

d) coloro che abbiano già ricoperto la carica di membri del Consiglio di Amministrazione per tre mandati consecutivi.

##### Articolo 15 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato anche nella sua totalità dall'Assemblea, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei membri aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea o quando ricorra una giusta causa.



2. In caso di revoca anticipata, l'Assemblea procede, entro trenta giorni, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

#### Articolo 16 – Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad altri membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore ed i comitati tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negoziare la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

#### Articolo 17 - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri o il Revisore dei Conti.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.


4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti.

7. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

8. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.



#### Articolo 18 – Indennità

1. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive.

2. Per specifiche operazioni o progetti che richiedano particolare impegno, ai componenti del Consiglio di Amministrazione incaricati di svolgere detti compiti, potrà spettare, su delibera del Consiglio di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese, un determinato compenso.

#### Capo V – Revisore dei Conti

## Articolo 19 – Normativa applicabile

1. Il Revisore dei Conti, che dovrà essere iscritto, a pena di decadenza, all'Albo dei Revisori, è l'organo di controllo della Fondazione e ad esso si applicano le norme di legge previste in materia.
2. Si applicano i requisiti di ineleggibilità di cui all'articolo 14 comma 1 lettere a), b) e c).
3. Il compenso del Revisore è determinato annualmente dall'Assemblea.

## Titolo III - Bilanci

### Articolo 20 - Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dall'Assemblea entro il mese di novembre.
3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente ed una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Revisore dei Conti.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, all'Assemblea.
6. Nella relazione sull'andamento dell'esercizio, il Revisore dei Conti formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
7. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio viene esposto per 30 giorni sull'albo pretorio del Comune in cui la Fondazione ha sede.
9. Eventuali utili di esercizio saranno del tutto destinati all'accrescimento del fondo di riserva.


## Titolo IV - Disposizioni finali

### Articolo 21 - Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto al Comune di Montichiari secondo gli scopi statuari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
2. Il presente Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Fondazioni e successive modifiche, nonché alla Legge Reg. Lombardia n. 1/2003 e successive modifiche o integrazioni.


**IL PRESIDENTE**  
*[Signature]*  
CASA SERENA  
ORGANIZZAZIONE  
FEMMINILE - (50) INVIGILANZA

**LA SEGRETARIA**  
**Maria Angela Lancini**  
*[Signature]*

**LA SEGRETARIA**  
**Lenfranchi Paola**  
*[Signature]*



**COPIA**



COMUNE DI MONTICHIARI

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**PERIZIA DI STIMA**

**sul valore patrimoniale degli immobili di proprietà dell'IPAB**

**"ORFANOTROFIO FEMMINILE CASA SERENA**

**DAY-CENTER" con sede in Montichiari Via S. Pietro.**

\*\*\*\*\*

**Premessa**

La presente relazione viene stesa dal sottoscritto Geom. Daini Franco avente studio tecnico in Montichiari Via S. Pietro N° 64 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al N° 2358 a seguito di incarico ricevuto dall'Amministrazione di Casa Serena nella quale si chiede di determinare il valore in comune commercio dei beni di seguito descritti di proprietà dell'Ente stesso.

Lo scrivente prendeva nota di quanto necessario e si recava:

- presso gli immobili oggetto di stima;
- all'UTE di Brescia per prendere visione delle partite catastali;
- presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montichiari per verificare tutti i parametri di valutazione dell'immobile.

Per maggiore chiarezza di lettura le proprietà vengono valutate a lotti distinti.

**LOTTO N° 1**

Fabbricati siti nel Comune di Montichiari Via S. Pietro - Via Bandezzati iscritti all'Ufficio del Territorio di Brescia alla partita N°

3878 Foglio N° 57 mappali N° 315 - porzione del mappale N° 316-317-318-319.

Trattasi di fabbricato a corte posto nel centro della città di Montichiari attualmente adibito a DAY-CENTER ed è composto da un piano terra costituito da: androne d'ingresso da Via S. Pietro; N° 3 salette adibite ad ufficio-stanze colloqui; servizi; vano adibito a cantina; un vano adibito a sacrestia con spogliatoio; vano adibito a cappella per funzioni religiose o luogo di preghiera; vani adibiti ad ufficio, cucina, ripostigli, refettorio; ampio salone adibito a ludoteca e spazi ricreativi; porticato d'ingresso su colonne circolari, il tutto prospiciente su un ampio cortile adibito a piazzale e campetti da gioco pavimentati.

Il piano terra sviluppa una superficie commerciale lorda di mq 620,00 circa; il cortile comprese le tettoie adibite a deposito, ripostiglio sviluppa una superficie di mq 580,00 circa; la cantina è di mq 55,00.

Attraverso un'ampia scala si accede al piano primo dove sono collocate le aule, vari ripostigli, stanza a disposizione, servizi igienici ed appartamento per il custode.

Il piano primo sviluppa complessivamente una superficie lorda commerciale di mq 449,00.

All'esterno dell'edificio in angolo con Via S. Pietro esiste un piazzale di proprietà risultante da una precedente demolizione di porzione del fabbricato distinto con il mappale N° 316 avuto in donazione dal Sig. Zamboni Bernardo con atto a rogito Notaio Lechi

in data 09.01.1976. La misura del piazzale risulta essere di mq 126,00.

Considerata la natura dei fabbricati, il loro stato di manutenzione e conservazione, l'ubicazione nel centro della città lo scrivente attribuisce i seguenti valori di mercato in comune commercio.

Le valutazioni sono comprensive dell'area di pertinenza

**Valore di stima del lotto N° 1**

• piano terra	mq	620,00	x	€/mq	820,00	=	€	508.400,00
• cantina	mq	55,00	x	€/mq	380,00	=	€	20.900,00
• piano primo	mq	449,00	x	€/mq	820,00	=	€	368.180,00
• piazzale esterno	mq	126,00	x	€/mq	110,00	=	€	<u>13.860,00</u>

**Valore totale di stima del lotto N° 1            €    911.340,00**

**LOTTO N° 2**

Terreni e fabbricati siti in Montichiari Via Mantova iscritti all'Ufficio del Territorio di Brescia alla partita N° 3878 foglio N° 61 mappali N° 5-30-31.

Il mappale N° 5 è classificato presso l'UTE come seminativo irriguo classe 2a Ha 1.42.70 reddito dominicale € 114,23 reddito agrario € 99,49.

I mappali N° 30-31 sono classificati come fabbricati rurali di Ha 0.20.27.

Nel vigente P.R.G. del Comune di Montichiari i mappali N° 5-30-31-32 sono classificati e suddivisi nel seguente modo:

† area di mq 10.190,00 in zona B/1 di completamento residenziale intensivo con rapporto di copertura di 0,40 mc/mq della superficie

del lotto e con densità di fabbricazione di 2 mc/mq;

- area destinata a verde pubblico mq 2.150,00; area destinata a strade di piano mq 1.930,00.

Le aree in oggetto sono state riconfermate nella variante generale del P.R.G. adottata con delibera del Consiglio Comunale N° 56 in data 28.07.2003; la cascina e le sue pertinenze di mq 2.110,00 (con una volumetria esistente di circa mc 4.300,00) sono in zona A/3.

La superficie totale dei mapp. N° 5-30-31 risulta essere di mq 16.297,00

#### **Valore di stima del lotto N° 2**

- *area residenziale B/1*

$$\text{mq } 10.190,00 \times \text{€/mq } 240,00 = \text{€ } 2.445.600,00$$

- *area verde pubblico*

$$\text{mq } 2.150,00 \times \text{€/mq } 15,00 = \text{€ } 32.250,00$$

- *area strade di piano*

$$\text{mq } 1.930,00 \times \text{€/mq } 15,00 = \text{€ } 28.950,00$$

- *cascina e sue pertinenze*

*(valutata a mc comprensiva di area di pertinenza)*

$$\text{mc } 4.300,00 \times \text{€/mc } 180,00 = \text{€ } \underline{774.000,00}$$

$$\text{Valore totale di stima del lotto N° 2 } \text{€ } \text{3.280.800,00}$$

#### **LOTTO N° 3**

Terreni siti in Montichiari Via S. Martino della Battaglia e località Lazzaretto catastralmente distinti alla partita N° 3878 Foglio N° 59 mappali N° 107-110-111-209-210.

Nel P.R.G. adottato parte dei mappali N° 107-209-210-110-111 per



complessivi mq 4.940,00 fanno parte di un comparto soggetto a piano di zona per i quali è stata avviata una pratica di acquisizione da parte del Comune di Montichiari con versamento già effettuato di una quota pari al 100% della somma concordata.

Parte del mappale N° 107 è classificata nel P.R.G. adottato per mq 3.160,00 in zona B/1 residenziale di completamento intensiva con rapporto di copertura di 0,40 mc/mq e densità di fabbricazione di 2 mc/mq. La rimanente area di circa mq 4230,00 è classificata come zona E2 agricola di salvaguardia. La porzione dei mappali N° 209-210 non facente parte dell'acquisizione comunale risulta essere di circa mq 120,00 ed è classificata in zona B/1 residenziale.

#### **Valore di stima del lotto N° 3**

Si valutano le aree non interessate dalla pratica di acquisizione da parte del Comune che sono:

- parte residenziale del mappale N° 107

$$\text{mq } 3.160,00 \times \text{€/mq } 258,00 = \text{€ } 815.280,00$$

- parte agricola del mappale N° 107

$$\text{mq } 4.230,00 \times \text{€/mq } 13,50 = \text{€ } 57.105,00$$

- parte residenziale dei mappali N° 209-210

$$\text{mq } 120,00 \times \text{€/mq } 150,00 = \text{€ } \underline{18.000,00}$$

$$\text{Valore totale di stima del lotto N° 3 } \text{€ } 890.385,00$$

#### **LOTTO N° 4**

Terreno iscritto al N.C.T.R. alla partita N° 3878 Foglio N° 28 mappale N° 56 qualità seminativo arborato di Ha 0.13.30 colle S. Margherita.

Zona indicata nel P.R.G. adottato come SP 1 edificabile solo per

attrezzature pubbliche (area di pertinenza della Chiesetta di S. Margherita).

**Valore di stima del lotto N° 4**

• area SP1 mq 1.330,00 x €/mq 4,15 = € 5.519,50

**LOTTO N° 5**

Partita 3878 - Foglio 59 - mappale 124

Trattasi di area urbana di mq 360,00 destinata a strada comunale probabilmente non volturata a favore del Comune di Montichiari;

**Valore di stima del lotto N° 5**

L'area è adibita a strada Comunale pertanto non presenta alcun valore commerciale

**LOTTO N° 6**

Terreni siti in Montichiari Via Mantova catastalmente individuati alla partita 3878 Foglio N° 82 mappali N° 26-27 classificati come seminativo irriguo classe 3a Ha 0.89.00.

Nel P.R.G. adottato sono inseriti in zona E2 agricola di salvaguardia, l'edificabilità è subordinata alla conservazione dei fabbricati esistenti.

**Valore del lotto N° 6**

• Area E2 mq 8.900,00 pari a piè bresciani 2,734  
2,734 x €/piè 42.000,00 = € 114.828,00

**LOTTO N° 7**

Terreni siti in Montichiari località Curioncino catastalmente individuati alla partita N° 3878 foglio N° 92 mappali N° 252-253 classificati come seminativo irriguo classe 2a di Ha 3.31.20.

Nel P.R.G. adottato sono inseriti in zona F 3.2 parco del Chiese Ovest,

l'edificabilità è subordinata ai soli volumi per attrezzature tecnologiche o per opere pubbliche.

**Valore del lotto N° 7**

- Area F3.2 parco del Chiese Ovest mq 33.120,00 pari a più bresciani

$$10,175 \times \text{€}/\text{più} 31.000,00 = \text{€} 315.425,00$$

**LOTTO N° 8**

Appartamento in Brescia Via Ottaviano Montini N° 41 località Mompiano catastalmente individuato al N.C.E.U. alla partita N° 31759 mappale 4229 sub. 1-13-20.

Il sub/1 è costituito da un bar-trattoria con annessa cucina, disbrigo, ripostiglio e w.c. e sviluppa una superficie commerciale di mq 104,65; il piano interrato adibito a cantina, ripostiglio, deposito sviluppa una superficie commerciale di mq 108,69.

Il sub/13 è costituito da un appartamento posto al piano secondo formato da ingresso cucina, sala, 2 camere da letto e sviluppa una superficie commerciale di mq 104,65; i balconi sviluppano una superficie commerciale di mq 8,82; il sub/20 è costituito da una autorimessa posta nel piano cantina e sviluppa una superficie di mq 11,96.

**Valore di stima del lotto N° 8**

Comparando l'immobile oggetto di stima con immobili simili posti nella stessa zona oggetto di compravendite o contrattazioni, vista l'ubicazione dell'immobile, la presenza in zona di infrastrutture e servizi, visto lo stato di manutenzione e conservazione si applicano i seguenti valori di mercato:





56 € 5.519,50

• **Lotto N° 5**

Area urbana adibita a strada - Foglio N° 59 mapp. N° 124

€ /

• **Lotto N° 6**

Terreni in Montichiari Via Mantova - Foglio N° 82 - mapp. N° 26-27

€ 114.828,00

• **Lotto N° 7**

Terreni in Montichiari località Curioncino - Foglio N° 92 - mapp. N°

252-253 € 315.425,00

• **Lotto N° 8**

Appartamento con bar-trattoria in Brescia Via Montini - Mompiano -

mapp. 4229 sub/1-13-20 € 254.847,90

**VALORE TOTALE DI STIMA € 5.773.145,00**

**(diconsi euro cinquemilionisettecentosettantatremilacentotrentacinque/00)**

Montichiari, lì 15 Ottobre 2003

Il Tecnico Incaricato

*Gianni Franco*



COMUNE DI MONTICHIARI  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

\*\*\*\*\*

Proc. 999/03

### ASSEVERAMENTO DI PERIZIA

L'anno 2003 il giorno *venti* del mese di *ottobre* nella cancelleria B3 di Montichiari è personalmente comparso il Sig. Daini Franco nato a Montichiari il 02.02.1945, residente in Montichiari Via S. Giovanni N° 10, di professione Geometra, il quale chiede di asseverare la suesesa perizia.

Previa ammonizione di legge stando in piedi ed a capo scoperto, presta giuramento pronunciando la formula "giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità"

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE B3  
LORDIA  
L. P. PERSONETTI  
*Auton*

Il Perito

*Gianni Franco*  
COLLEGIO  
GEOMETRI  
BRESCIA  
N. 2358  
G. DAINI FRANCO  
MONTICHIARI





CITTA' DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. n. 17647

Diritti di segreteria: Euro 5.00  
Montichiari, li 28/07/03



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
(art.30 D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

**Il Responsabile della Posizione Organizzativa**

Vista la domanda prot. n. 17647 in data 07/07/2003 presentata dall'arch. Livio Arpini con studio a Montichiari in via S. Pietro n. 64 nell'interesse dell'Orfanotrofio Femminile Casa Serena;

Visto l'art.30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IV/48679 del 21.11.89 e successive varianti;

**CERTIFICA**

che gli immobili in Montichiari sotto riportati, così come individuabili negli estratti planimetrici allegati, hanno la destinazione urbanistica a lato indicata :

NCTR		Zona PRG Vigente	Obbligo di Piano Attuativo	Note
Fg.	Mapp.			
28	56	E1 - AGRICOLA AMBIENTALE SP - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO	NO	=====
57	315/318/319	A - CENTRO STORICO	NO	I mappali ricadono in zona di vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 490/99
59	110/111	C2A - ZONA DI ESPANSIONE PER E.E.P.		=====
59	107	BI - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE INTENSIVO SP - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO E1 - AGRICOLA AMBIENTALE	NO	Il mappale è parzialmente interessato da strada di P.R.G.
		C2A - ZONA DI ESPANSIONE PER E.E.P.	SI	
59	124	STRADA	NO	Il mappale ricade in zona di vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 490/99
59	209/210	BI - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE INTENSIVO	NO	=====
61	5	BI - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE INTENSIVO SP - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO	NO	Il mappale è parzialmente interessato da strada di P.R.G.
61	30/31/32	BI - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE INTENSIVO		=====
82	26	E - AGRICOLA PRODUTTIVA	NO	Il mappale è parzialmente interessato dalla fascia di rispetto stradale.
82	27	E - AGRICOLA PRODUTTIVA	NO	=====
92	252	E - AGRICOLA PRODUTTIVA	NO	Il mappale è parzialmente interessato dalla fascia di rispetto stradale. Il mappale ricade in fascia C del PAI.
92	253	E - AGRICOLA PRODUTTIVA	NO	Il mappale è interessato dalla fascia di rispetto stradale. Il mappale ricade in fascia C del PAI.

Il presente non costituisce titolo o preconditione per le attività di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380; inoltre non evidenzia situazioni derivanti dall'art. 2 della Legge 19/11/1968, n. 1187, ne costituisce verifica della sussistenza di avvenuto asservimento delle aree in questione a volumi edilizi;

## I.C.I. 2008 CASA SERENA - MONTICHIARI

1. B1 ozonatacolto Rendite 3.212,62  

$$\frac{3212,62 \times 1,05 \times 100}{1000} \times 5,50 \quad \text{€} \quad 1.855,29$$

2. Terreni agricoli Rendite 271,59  

$$\frac{271,59 \times 1,25 \times 75}{1000} \times 5,50 \quad \text{€} \quad 160,04$$

3. Aree fabbricabili

	Mapp.	Zone	Metragem	Stima	Rendite	
Fp. 58	311	B1	imp. 2050	160x2		656.000
= B1	5	B1	= 8420	160x2	=	2.611.200
= B1	5	B1	= 1850	160x2	=	592.000

Totale 3.939.000

€ 3.939.000  

$$\frac{\quad}{1000} \times 5,50 \quad \text{€} \quad 21.664,50$$

1° Accounto (3904: 928) + (3903: 10.833) + (3902: 70) = 11.831

2° Accounto ( = = ) + ( = = ) + ( = = ) = 11.831

## I.C.I. 2008 CASA SERENA - BRESCIA

1. C1 negozio Rendite: 622,62  

$$\frac{622,62 \times 1,05 \times 34}{1000} \times 6,50 \quad \text{€} \quad 145,82$$

2. A3 abitazione Rendite 298,25  

$$\frac{298,25 \times 1,05 \times 400}{1000} \times 6,50 \quad \text{€} \quad 203,56$$

3. C6 garage Rendite 16,78  

$$\frac{16,78 \times 1,05 \times 100}{1000} \times 6,50 \quad \text{€} \quad 11,45$$

1° Accounto (3904) 180

2° Accounto ( = ) 180